



COMUNE DI ASCIANO

PROVINCIA DI SIENA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA PAESAGGISTICA

ai sensi del D.Lgs. 42/2004, del D.P.R. 31/2017 e della L.R. 65/2014

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale
n° 15 del 15/04/2026

INDICE

CAPO I– Commissione per il Paesaggio

- Art.1 – Funzioni e competenze
- Art. 2 – Composizione della Commissione
- Art. 3 – Durata in carica della Commissione
- Art. 4 – Casi di incompatibilità
- Art. 5 – Casi di decadenza dei commissari
- Art. 6 – Funzionamento della Commissione
- Art. 7 – Compensi

CAPO II– Gestione dei procedimenti paesaggistici

- Art.8 – Presentazione delle istanze
- Art. 9 – Sanzioni paesaggistiche relative ad accertamenti di compatibilità
- Art. 10 – Entrata in vigore

CAPO I – Commissione per il Paesaggio

Art.1 – Funzioni e competenze

1. La Commissione Comunale per il Paesaggio del Comune di Asciano svolge i compiti di organismo consultivo dell'Amministrazione nell'esercizio delle funzioni ad essa sub-delegate in materia di paesaggio, ed opera nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice del Beni Culturali e del Paesaggio e dalle vigenti norme regionali in materia.
2. La Commissione è nominata ai sensi dell'art.153 della L.r. 65/2014, e ai sensi dell'art. 12 della L.R. 10/2010 i membri della Commissione possono avere anche la funzione di Autorità Competente in materia di VIA/VAS; nel caso la Commissione dovesse svolgere anche quest'ultima funzione, dovrà essere nominata con apposito e specifico atto.

Art. 2 – Composizione della Commissione

1. La Commissione è un organo collegiale tecnico-consultivo composto da n. 3 membri nominati dalla Giunta all'interno di un elenco di nominativi idonei individuati mediante avviso pubblico e valutazione comparativa delle candidature ammissibili.
2. La deliberazione di nomina dei membri della commissione è corredata dagli esiti motivati della valutazione comparativa e dai *curricula* dei soggetti prescelti, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dalle vigenti norme regionali.
3. In seno alla commissione possono essere nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;
 - b) professionisti che siano o siano stati iscritti agli albi professionali con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, progettazione architettonica e urbana, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale o in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;
 - c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio o responsabili dei procedimenti amministrativi in materia paesaggistica.

Art.3 – Durata in carica della Commissione

1. La durata in carica della Commissione è pari a cinque anni salvo scioglimento anticipato; alla scadenza del termine la Commissione opera in regime di *prorogatio* per ulteriori 60 giorni, in attesa della nomina dei nuovi commissari.
2. I componenti sostituiti durante il mandato restano in carica sino alla scadenza naturale della Commissione.
3. I componenti della Commissione decadono:
 - a) Per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al successivo art. 4;
 - b) Per assenze ingiustificate indicate al successivo art. 5.
4. La decadenza è dichiarata dal responsabile dell'Area competente.
5. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività dell'atto che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art.4 – Casi di incompatibilità

1. Il componente della Commissione:

- a) Non può essere consigliere comunale o membro della Giunta comunale;
- b) Non può svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di competenza degli enti presso i quali la commissione è costituita, per il periodo in cui svolge le relative funzioni;
- c) Non deve avere in essere un rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Asciano;
- d) Non deve aver rivestito un ruolo istituzionale nell'approvazione dei vigenti strumenti della pianificazione territoriale e della pianificazione urbanistica;
- e) Non deve avere interessi connessi a ricorsi contro l'Amministrazione Comunale;

2. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente:

- I fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato;
- I soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

Art.5 – Casi di decadenza dei commissari

1. Decadono dalla carica quei commissari che, senza giustificato motivo scritto, risultino assenti per quattro sedute consecutive o per otto sedute complessive nel corso dell'anno solare.
2. Decadono altresì quei commissari che nel corso del loro mandato si dovessero ritrovare nelle condizioni di incompatibilità di cui al precedente art. 4.
3. I membri della commissione sono tenuti a comunicare immediatamente al responsabile della competente Area del Comune di Asciano le eventuali incompatibilità sopravvenute nel corso del proprio mandato, astenendosi dal partecipare ad ulteriori sedute.
4. La decadenza viene notificata all'interessato dal responsabile della competente Area del Comune di Asciano e contestualmente vengono attivate le procedure per la surroga del componente dichiarato decaduto.

Art. 6 - Funzionamento della Commissione

1. La Commissione si riunisce presso l'ufficio della competente Area del Comune di Asciano. Le sedute potranno essere anche svolte in modalità telematica tramite sistemi di videoconferenza.
2. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno due membri.
3. La competente Area provvede all'organizzazione del servizio di segreteria fornendo la sede e le attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività della Commissione, assicura la raccolta e la conservazione dei verbali.
4. La convocazione è inviata ai componenti della Commissione tramite posta elettronica ordinaria o certificata (PEC).

5. Nel caso di progetti in cui sia direttamente o indirettamente interessato un membro della Commissione, questi, se presente, deve denunciare la propria condizione ed astenersi dall'esprimere parere sullo stesso progetto. Vi è interesse all'argomento quando un membro della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo all'istanza d'esame presentata; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando abbia un ruolo negli appalti per la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
6. La Commissione esprime i propri pareri con la presenza ed il voto concorde di almeno due membri. Ciascun membro ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del proprio voto.
7. La Commissione ha facoltà di convocare e sentire il richiedente o suo delegato, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali ritenuti utili per l'espressione del parere.
8. Per gli interventi e le opere soggette al procedimento autorizzatorio semplificato, ai sensi del DPR 31/2017, il parere della Commissione del paesaggio non è obbligatorio.

Art.7 – Compensi

1. Ad ogni commissario viene riconosciuto un gettone di presenza a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute nella misura prevista per la carica di consigliere comunale.

CAPO II – Gestione dei procedimenti paesaggistici

Art. 8 – Presentazione delle istanze

1. Per quanto riguarda le fasi procedurali, si rimanda alla normativa vigente D.Lgs. 42/2004 - art. 146 per l'autorizzazione paesaggistica ordinaria, D.Lgs 42/2004 art. 167 per l'accertamento di compatibilità paesaggistica e DPR 31/2017 per il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica.
2. Le istanze di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica dovranno essere redatte utilizzando la modulistica scaricabile dal sito web del Comune di Asciano ed inoltrate esclusivamente in formato digitale a tale Amministrazione, competente al rilascio del provvedimento finale.
3. Alla documentazione deve essere allegato modulo di assolvimento dell'imposta di bollo, contenente n. 2 marche da bollo del valore stabilito dalla normativa vigente, le quali dovranno essere annullate mediante timbratura o apposizione di linea. Tutti gli Enti Pubblici sono esenti dai bolli ai sensi del D.P.R. 642/72 punto 16 della tabella "Allegato B".

Art.9 – Sanzioni paesaggistiche relative ad accertamenti di compatibilità

1. Ai sensi dell'articolo 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. la sanzione pecuniaria è equivalente "al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima".
2. Per quanto riguarda il calcolo della sanzione e gli importi della stessa si rimanda al Regolamento specifico dell'Ente.
3. Il pagamento dell'importo è notificato all'interessato con atto del Responsabile dell'Area. Il pagamento deve essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica dell'atto stesso a favore del Comune di Asciano.
4. Le somme riscosse a titolo di sanzioni paesaggistiche sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui all'art. 167 c.1 del D.Lgs 42/2004, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino.

Art.10 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Asciano ed entra in vigore alla data in cui la deliberazione consiliare a mezzo della quale esso è approvato acquisisce il carattere dell'esecutività.
2. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono su ogni eventuale disposizione difforme contenuta in altri regolamenti del Comune stesso.
3. Per tutto quanto non specificatamente indicato nel presente regolamento si rimanda alla normativa di settore vigente.